



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA

Sede Firenze

Via dei Servi n.15 - Ufficio Gare e Contratti per la Toscana

GR.C/473

BANDO / DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di Rifiorimento Scogliera e Interventi di Messa in sicurezza base Nautica dei Vigili del Fuoco di Grosseto presso ex Casello Idraulico di Ansedonia (GR) - Perizia n°809 - Progetto Esecutivo.

CUP: D35F21002210001

CIG: B85CF4595E

Data Gara: 28.10.2025

- A. Amministrazione aggiudicatrice:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria – sede di Firenze - Stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art.63, comma 4, del D.Lgs. n°36/2023 - via dei Servi n°15 - Ufficio Gare e Contratti - Telefono: 055.2606305-311 - **PEC:** oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it - Sito internet: www.trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
- B. Determina a contrarre:** Provveditoriale n. 16795 del 03.09.2025 con cui, al fine di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con tempestività, in osservanza del principio di cui all'art. 1 del D.Lgs.36/2023, è stata autorizzata una **procedura aperta** ex art. 71 del D.Lgs.36/2023 (con facoltà di ricorso alla inversione procedimentale di cui all'art. 107 comma 3 del succitato decreto), tenuto anche conto, tra le altre circostanze nella stessa richiamate, della Circolare n. 298/2023 in tema di "Procedure per l'affidamento ex art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 - con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che è possibile l'impiego delle procedure ordinarie **anche per gli appalti di importo inferiore alle soglie europee**, di cui all'art. 50 succitato, in quanto le disposizioni contenute nel suddetto articolo vanno interpretate nel solco della normativa di settore dell'Unione Europea, Direttiva 2014/24/UE.
- C. Procedura di aggiudicazione:** procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii. per l'affidamento mediante appalto della esecuzione dei lavori a misura in oggetto indicati.
- D. Criterio di aggiudicazione:** Prezzo più basso ai sensi art.50 comma 4 del D. Lgs. n°36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii. - determinato mediante **ribasso percentuale sull'importo a base di gara** al netto dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di cui al punto 4.1.4 dell'Allegato XV al D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs. n°36/2023, essendo i lavori a base d'appalto inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo D.Lgs. e non presentando gli stessi carattere transfrontaliero, qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a 5**, si procederà **all'esclusione automatica** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla **soglia di anomalia** individuata seguendo le modalità di cui al Metodo A riportato nell'allegato II.2 del succitato decreto come modificato dal *correttivo D.Lgs. 209 del 31.12.2024*. Tutti i calcoli per l'individuazione della soglia di anomalia sono effettuati fino alla terza cifra decimale. In ogni caso le Stazioni Appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

E. Caratteristiche generali dell'opera - Disponibilità degli atti di gara - Comunicazioni e Quesiti - Sopralluogo

- Caratteristiche generali dell'opera: L'appalto ha per oggetto tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei lavori della Base Nautica dei Vigili del Fuoco di Grosseto presso l'ex Casello Idraulico di Ansedonia (GR), lavori di rifiorimento scogliera ed interventi per la messa in sicurezza - perizia n°809 - come meglio descritto all'art. 1 C.S.A. al quale si rinvia.

- I documenti di gara sono disponibili su: portaleappalti.mit.gov.it.

- Comunicazioni e Quesiti: Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico avvengono in modalità telematica mediante la Piattaforma.

Gli operatori economici possono richiedere eventuali chiarimenti mediante quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro e non oltre le ore 11:00 del giorno **18.10.2025**, sempre **attraverso l'utilizzo della Piattaforma**, utilizzando l'apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.

Solo in caso di indisponibilità della piattaforma, l'O.E. potrà procedere tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it**.

Si specifica che i quesiti possono essere rivolti esclusivamente per chiedere chiarimenti di natura tecnica o in merito a prescrizioni del disciplinare ritenute equivocate o contraddittorie.

Non saranno ammessi quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti con cui si chiedono alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pre-gara relative alla ammissibilità o alle modalità di partecipazione di un concorrente, attività di valutazione riservata successivamente al Sedggio di gara.

Sul predetto portale nell'area "note e avvisi" in corrispondenza del bando pubblicato, verranno pubblicati, in forma anonima, non oltre il termine di **6** giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte, i quesiti formulati dagli Operatori economici per chiedere chiarimenti di natura tecnica o in merito a prescrizioni del disciplinare e del bando ritenute equivocate o contraddittorie, e le relative risposte fornite dalla S.A.: i concorrenti sono pertanto invitati a visionare la suddetta area e a formulare eventuali quesiti di interesse generale concernenti il presente appalto, non oltre il termine di 10 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte, in modo da consentirne l'inserimento nel link succitato.

- Sopralluogo: Non è obbligatorio.

L'area oggetto dell'intervento è accessibile previo appuntamento. Referente per maggiori informazioni: Arch. Rinaldo Fantaccini - mail: rinaldo.fantaccini@mit.gov.it.

A tale riguardo, si precisa che non è previsto da parte del Provveditorato il rilascio di un attestato di sopralluogo da allegare all'istanza di partecipazione alla gara.

F. Luogo di esecuzione dei lavori: Base Nautica dei Vigili del Fuoco di Grosseto presso l'ex Casello Idraulico di Ansedonia (GR).

G. Importo dei lavori a base di gara e categorie di qualificazione

Importo complessivo a base di appalto € 566.367,82 = di cui € 556.113,38 per lavori a base d'offerta, (comprensivi di € 15.139,41 per costi della manodopera) soggetti a ribasso, ed € 10.254,44 per costi sicurezza non soggetti a ribasso di cui al punto 4.1.4 dell'Allegato XV D.Lgs. del 9/4/2008, n.81 e ss.mm.ii., così ripartiti (vedi artt. 2 e 3 C.S.A.):

- Opere marittime	<u>€ 566.367,82</u>	Cat. Prevalente OG7
Totale (lavori + costi sic. + manod.)	€ 566.367,82 -	
- Costi sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 10.254,44</u>	
Importo soggetto a ribasso	€ 556.113,38	

Ai sensi dell'art. 32 dell'allegato I.7 del D. Lgs. n°36 del 31.03.2023, il contratto di appalto è stipulato **parte a corpo** (per quanto riguarda le lavorazioni) e **parte a misura** (per quanto riguarda gli oneri della sicurezza) come indicato all'art. 4 del C.S.A.

Classificazione dei lavori: ai sensi dell'art. 100 comma 4 del D. Lgs. n°36 del 31.03.2023 e della **tabella** riportata **nell'allegato II.12** richiamato nel succitato articolo, le opere oggetto del presente

disciplinare **appartenenti alla categoria succitate**, risultano articolate come di seguito riportato (**vedi anche art.3 CSA**) = In base al combinato disposto dell'art.226 comma 1 e dell'art. 225 comma 16 del succitato decreto, non sono più applicabili le Linee Guida ANAC e gli altri decreti ed atti attuativi, con l'eccezione di quelli per i quali è mantenuta espressamente la vigenza.

CATEGORIE LAVORO OMOGENEE		Descrizione dei gruppi (e sotto-gruppi) di lavori CATEGORIE OMOGENEE	LAVORI soggetti a ribasso (al netto della sicurezza)	Costi sicurezza €	% incidenza sicurezza	Costo manodopera	% incidenza manodopera	Importo totale inclusa sicurezza e manodopera €	Incid. % categoria su totale
Cat. OG7	Prevalente	Opere marittime	€ 556.113,38	€ 10.254,44	1,81%	€ 15.139,41	2,72%	€ 566.367,82.	100%
TOTALE			€ 556.113,38	€ 10.254,44	1,81%	€ 15.139,41	2,72%	€ 566.367,82	100%

CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE

• Categoria OG7 - Prevalente

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'allegato II.12 del D. Lgs. n°36 del 31.03.2023, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili (se presenti nell'appalto) per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili (se presenti nell'appalto), non posseduti dal concorrente, devono dallo stesso essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente e subappaltati, previa riserva di subappalto esplicitata in sede di gara, ad impresa qualificata alla relativa esecuzione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023- Allegato II.12 in materia di qualificazione.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del D. Lgs 36/2023, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera h), del succitato decreto, le **quote di partecipazione** al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del D. Lgs. n°36/2023, si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 30 comma 1 dell'allegato II.12 al succitato decreto.

SUBAPPALTI: Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n°36/.2023, *come modificato dal correttivo D.Lgs. 209 del 31.12.2024*, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del succitato decreto, la cessione del contratto è nulla. È altresì **nullo** l'accordo con cui a terzi sia affidata l'**integrale esecuzione** delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative. (vedi anche paragrafo S del presente Disciplinare).

H. Costo Manodopera: L'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** di cui al comma 14 dell'art.41 del succitato D.Lgs. n°36/2023 che la Stazione Appaltante ha individuato secondo quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo e che sono pari a **€ 15.139,41=** (incidenza manodopera 2,72%), come dettagliato nella tabella A riportata all'art. 3 del C.S.A.

L'operatore economico dovrà dichiarare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023).

Come previsto dall'art. 41 comma 14 del D. Lgs n°36/2023, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore econo-

mico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. In conformità al **parere emesso dal Servizio di Supporto Giuridico del MIT n. 2505 del 17/04/2024**, in aderenza alla delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023, lo scorporo dei costi della manodopera non implica la non assoggettabilità degli stessi al ribasso e pertanto la Stazione Appaltante deve applicare la percentuale di ribasso indicata dal concorrente all'intero importo posto a base di gara (al netto dei costi della sicurezza), che include e comprende i costi della manodopera; il valore del contratto è definito, pertanto, dall'importo posto a base di gara (lavori + costi della manodopera), previa applicazione del ribasso offerto dal concorrente, aumentato dell'importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Nel caso in cui l'importo della manodopera offerto (che il concorrente è tenuto ad indicare ai sensi dell'art. 108 c. 9 del D.Lgs. n°36/2023) sia inferiore a quello previsto a base di gara, l'operatore economico dovrà dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo (art. 41 co. 14 seconda parte, del D. Lgs. n°36/2023) deriva da una più efficiente organizzazione del lavoro, non derogando ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali.

- **Contratto collettivo nazionale applicabile:** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del D. Lgs. n°36 del 31.03.2023, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del suddetto articolo, il contratto collettivo nazionale applicabile, al personale dipendente impiegato nel presente appalto, in conformità al comma 1 del succitato articolo, **come meglio dettagliati all'art. 2 C.S.A. è: CCNL Edilizia - Codice ATECO: 42.91.00 - Costruzione di opere Idrauliche.**

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, nei casi di cui al comma 3 del succitato articolo, prima di procedere all'aggiudicazione la Stazione Appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele rispetto a quello in vigore per il settore e la zona in cui si eseguono le lavorazioni, indicato dalla Stazione Appaltante. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche **verificata** con le modalità di cui all'articolo 110 *in conformità all'Allegato I.01 introdotto dal D.Lgs. 209 del 31.12.2024.*

I Finanziamento e pagamenti: l'intervento è finanziato con fondi assegnati sul cap. 7261 pg.01 di bilancio del MIT, € 580.000.00 esercizio provenienza 2024 ed € 180.000,00 di competenza del corrente esercizio finanziario.

- **Pagamenti:** l'appaltatore avrà diritto a **pagamenti in acconto**, con le modalità previste dall'art.125 comma 2 e ss. del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023 *come modificato dal D.Lgs. 209 del 31.12.2024* ogni qualvolta il suo credito al netto delle ritenute di legge raggiunga l'importo di **€ 200.000,00** al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di legge (art. 26 C.S.A.).

- **Modalità di pagamento:** **parte a corpo** (per quanto riguarda le lavorazioni) e **parte a misura** (per quanto riguarda gli oneri della sicurezza) ai sensi dell'art. 32 comma 7 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n°36/2023 e ss.mm.ii. (art. 4 CSA); nei casi previsti dall'art.119, comma 12, del D.Lgs. n°36/2023, la stazione appaltante provvederà a corrispondere **direttamente al subappaltatore**, ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi.

- **Anticipazione:** è prevista un'anticipazione pari al **20%** dell'importo dell'intero contratto con le modalità e le condizioni previste dall'art.125 comma 1 del D.Lgs. n°36/2023 *come modificato dal correttivo D.Lgs. 209 del 31.12.2024* da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del succitato decreto (art. 25 C.S.A.).

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata d'acconto verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori (vedi C.S.A. art. 26) a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 (vedi C.S.A. art. 27).

J. Termine massimo esecuzione lavori - Penali - Premio di Accelerazione:

- **Termine di esecuzione:** come indicato all'art. 12 del C.S.A., il tempo utile per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori è fissato in **giorni 180** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

È facoltà della Stazione appaltante procedere, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. n°36/2023 e dell'art. 50 comma 6, richiamato dal succitato articolo, all'esecuzione anticipata del contratto, e quindi nelle more della stipulazione formale dello stesso, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 del succitato articolo; nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

- **Penali:** Ai sensi dell'articolo 126 del D.Lgs. n°36/2023 *come modificato dal D.Lgs. 209 del 31.12.2024* per ogni giorno di ritardo dell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1 per mille come prevista all'art.17 del Capitolato Speciale di Appalto. Qualora l'entità della penale superi il 10% dell'importo del contratto si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali, ex art 122 c.4. del D.Lgs. n°36/2023.

- **Premio di Accelerazione:** come riportato all'art. **17 del C.S.A.**, nel caso in cui l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo il cui ammontare determinato in conformità a quanto previsto dall'art 126 del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023 come modificato dall'art. 45 del correttivo D. Lgs. n°209 del 31.12.2024, pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo, per un massimo di 15 (quindici) giorni ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione, mediante utilizzo delle somme indicate alla voce "Imprevisti" nel quadro economico dell'intervento, nei limiti delle risorse ivi disponibili. Resta inteso che in caso di consegna parziale dei lavori, decorrono comunque i tempi per il calcolo del premio di accelerazione.

K. Condizioni di Partecipazione (Soggetti Ammessi e Requisiti di partecipazione)

Soggetti Ammessi

Sono ammessi a presentare offerta gli **operatori economici** di cui all'art. 65, comma 2 dalla lettera a) alla lettera h), del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. L'allegato II.12 del D.Lgs. n°36/2023 disciplina, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 100, comma 4, del succitato decreto, la qualificazione degli operatori economici.

Come previsto nel succitato articolo, gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs.36/2023 (vedi paragrafo **M** del presente Disciplinare alla voce "Associazioni di Imprese e Consorzi Aggregazioni di Rete, GEIE, Consorzi di cui alle lett. b), c), d) del D.Lgs.36/2023").

Requisiti di partecipazione (generali e speciali)

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs.36/2023 nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa ed indicati nel presente Disciplinare

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs.36/2023 verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.Lgs.36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

I requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati, senza soluzione di continuità, non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della offerta, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso.

➤ Requisiti soggettivi di ordine generale (Capo II, del Titolo IV della Parte V del Libro II del D. Lgs. n°36 del 31.03.2023):

- insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n°36 del 31.03.2023; di cui all'art.41 del D. Lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n°246/2005); di cui all'art.44 del D. Lgs. n°286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); di cui all'art.53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 (pantouflage o revolving door);

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 95 del D. Lgs. n°36/2023, l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura di gara se la Stazione Appaltante ritenga che lo stesso abbia commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 del D. Lgs. n°36/2023 La gravità andrà valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Tale disciplina non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

L'Operatore economico ammesso al **concordato preventivo con continuità aziendale** - di cui all'articolo 372 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14 - per la partecipazione alla presente procedura, deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare. L'Operatore economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, c. 1 lett. o) del D. Lgs. succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Il medesimo può concorrere anche riunito in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale; anche tale circostanza deve essere oggetto di apposita dichiarazione (vedi paragrafo M del presente disciplinare).

- **Self cleaning** (art. 96 comma 6 del D. Lgs. n°36/2023)

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 ad eccezione del comma 6 (violazioni gravi contributive e fiscali definitivamente accertate) e 95 ad eccezione del comma 2 del D. Lgs. n°36/2023, (violazioni gravi contributive e fiscali non definitivamente accertate indicate self cleaning) può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

➤ Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D. Lgs. n°36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

➤ Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D. Lgs. n°36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con **sentenza definitiva** dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia *estromesso o sostituito* un partecipante/ esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n°36, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del succitato decreto al fine di decidere sull'esclusione (vedi paragrafo **M** del presente Disciplinare alla voce "Associazioni di Imprese e Consorzi Aggregazioni di Rete, GEIE, Consorzi di cui alle lett. b), c), d) del D.Lgs.36/2023").

➤ Requisiti richiesti ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs.36/2023 come modificato dal correttivo D.Lgs. 209/2024 e dell'allegato II.3 al codice appalti e delle Linee Guida adottate con il DPCM del 20.06.2023:

- ai sensi dell'art.57, dell'art.1 comma 4 dell'Allegato II.3 al codice appalti e delle Linee Guida adottate con il DPCM del 17.07.2023, costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla presente procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle **persone con disabilità** di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 (**vedi MOD. A** allegato al presente disciplinare e successivo paragrafo 11 "Contenuto Busta Telematica A Documentazione Amministrativa");

- ai sensi dell'art.57 del D.Lgs.36/2023, dell'art.1 comma 4 ultimo periodo dell'Allegato II.3 al codice appalti e delle Linee Guida adottate con il **DPCM del 20.06.2023**, l'O.E deve assumere l'impegno a **pena di esclusione** in sede di offerta (**vedi punto 14 del MOD. A**), di assicurare **in caso di aggiudicazione dell'appalto**: una quota almeno pari al **30%**, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, alla **occupazione giovanile** ed una quota almeno pari al **30%**, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, alla **occupazione femminile**.

Come indicato nelle suddette Linee Guida "Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 1 dell'allegato II.3, le stazioni appaltanti e gli operatori economici faranno riferimento alle seguenti indicazioni: 1. in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto; 2. le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale"; come chiarito dalle suddette Linee Guida di cui al DPCM 20.06.2023, nel calcolo della quota corrispondente al numero delle assunzioni obbligatorie, occorre fare riferimento a tutte le assunzioni funzionali a garantire l'esecuzione del contratto aggiudicato. L'obbligo deve comunque essere inteso come riferibile anche alle prestazioni che l'appaltatore esegue tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo.

Il rispetto del suddetto impegno è oggetto di specifico controllo in sede di verifica di conformità da parte della Stazione Appaltante;

- ai sensi dell'art.57, dell'art.1 comma 1 dell'Allegato II.3 al codice appalti e delle Linee Guida adottate con il DPCM del 20.06.2023, **sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs.198/2006 (in quanto **occupano oltre cinquanta dipendenti**), nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (**vedi punto 11 MOD. A** allegato al presente disciplinare e successivo paragrafo 11 "Contenuto Busta Telematica A Documentazione Amministrativa");

- ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs.36/2023, dell'art.1 comma 2 e comma 6 dell'Allegato II.3 al codice appalti e delle Linee Guida adottate con il DPCM del 20.06.2023, **gli operatori economici con un**

numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla Stazione Appaltante di un precedente contratto d'appalto, la **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, **non possono partecipare**, per un periodo di 12 mesi, in forma singola o in raggruppamento temporaneo ad ulteriori procedure di affidamento (**vedi punto 12 MOD. A** allegato al presente disciplinare e successivo paragrafo 11 "Contenuto Busta Telematica A Documentazione").

➤ Requisiti speciali di idoneità professionale (art. 100 D.L.36/2023)

I soggetti istanti devono dichiarare l'**Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice 36/2023. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

➤ Requisiti di ordine speciale di qualificazione (art. 100 comma 4 del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023 ed allegato II.12 del suddetto decreto)

I soggetti istanti devono dichiarare di essere in possesso della categoria di qualificazione SOA sopra riportata, per le classi di cui all'art.2 allegato II.12 del n°36 del 31.03.2023, adeguate ai lavori da assumere.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'allegato II.12 del D. Lgs. n°36/2023:

- il **concorrente singolo** può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile (se presenti) per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente: in tal caso l'impresa dovrà possedere l'attestato SOA nella categoria prevalente per una classe che copra anche l'importo della categoria scorporabile non posseduta e dichiarare di **subappaltare** la suddetta categoria ad impresa qualificata nella stessa Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'allegato II.12 del D. Lgs. n°36 del 31.03.2023:la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di **un quinto**

- per i **raggruppamenti temporanei** di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n° 36/2023, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del succitato decreto, e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del succitato decreto, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 30 comma 1 dell'allegato II.12 del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023 (vedi paragrafo **M** del presente Disciplinare alla voce "Associazioni di Imprese e Consorzi Aggregazioni di Rete, GEIE, Consorzi di cui alle lett. b), c), d) del D. Lgs. 36/2023").

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'allegato II.12 del D. Lgs. n°36 del 31.03.2023:la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica **incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condi-

zione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

- Per i **Consorzi stabili** di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n°36 del 31.03.2023: vedi paragrafo M del presente Disciplinare alla voce "Associazioni di Imprese e Consorzi Aggregazioni di Rete, GEIE, Consorzi di cui alle lett. b), c), d) del D.Lgs.36/2023".

- Per i **Consorzi fra cooperative di produzione e lavoro** di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e **Consorzi di Imprese Artigiane** di cui all'art.65, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n°36 del 31.3.2023: vedi paragrafo **M** del presente Disciplinare alla voce "Associazioni di Imprese e Consorzi Aggregazioni di Rete, GEIE, Consorzi di cui alle lett. b), c), d) del D.Lgs.36/2023".

- Per le **Aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g)** del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023 vedi paragrafo **M** del presente Disciplinare alla voce "Associazioni di Imprese e Consorzi Aggregazioni di Rete, GEIE, Consorzi di cui alle lett. b), c), d) del D.Lgs.36/2023".

L'allegato II.12 del D. Lgs. n°36 del 31.03.2023 disciplina, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 100, comma 4, del succitato decreto, la qualificazione degli operatori economici.

L. Termine e Modalità di Presentazione della Offerta:

Le offerte dovranno pervenire - a pena di esclusione - per via telematica entro ore **13:00 del giorno 27.10.2025**, attraverso la piattaforma disponibile al citato link: **<https://portaleappalti.mit.gov.it>**

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Ai fini della presentazione dell'“Offerta” gli operatori economici dovranno:

- **registrarsi alla Piattaforma**; gli Operatori Economici invitati dovranno collegarsi al Portale mediante il link citato, attivando la funzione “Registrati” e seguendo le istruzioni fornite all'interno del documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*" presente nella sezione "*Accesso area riservata*".

Qualora si fosse già in possesso di credenziali di accesso valide, ottenute per precedenti partecipazioni, non sarà necessario ripetere il processo di registrazione;

- **accedere all'Area riservata della Piattaforma** con le credenziali ottenute mediante la registrazione, e individuare la procedura di affidamento di interesse all'interno della sezione "*Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – gare e procedure in corso*", scorrere la pagina fino ad individuare la procedura di interesse, quindi cliccare su “Visualizza scheda” e seguire le indicazioni della Piattaforma e infine, selezionare il pulsante “Presenta Offerta”;

- **prendere visione delle istruzioni** per partecipare alla gara telematica, fornite nella “Guida alla presentazione di un'offerta telematica”, parte integrante e sostanziale al presente invito (presente sulla Piattaforma, sezione “ISTRUZIONI E MANUALI”);

- **essere in possesso e in grado di utilizzare una firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n° 82/2005, in corso di validità, nonché di una **casella di posta elettronica certificata**.

- Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante provvederà ad adottare i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, la Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.

- È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte.

- Non saranno ammesse né integrazioni al plico telematico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

- Oltre la data e ora di scadenza, il pulsante “Conferma e Invia Offerta” **non sarà più disponibile per**

la selezione. Se il termine di presentazione scade durante l'operazione di conferma verrà notificato un messaggio dalla Piattaforma che non è stato possibile inviare l'offerta in quanto i termini di gara sono scaduti.

- A riprova dell'avvenuta presentazione dell'offerta, l'operatore economico riceverà una pec con la conferma della presentazione dell'offerta e relativa ora e data di presentazione.

- La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici, contenenti ciascuna quanto previsto dal presente Disciplinare:

Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta B – Contenente OFFERTA ECONOMICA

Si precisa inoltre che (bando tipo Anac 1/2023):

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui all'art. 101 comma 4 del D.Lgs.36/2023, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile. (bando tipo Anac 1/2023).

M. Contenuto della Busta Telematica - A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” - Associazioni di Imprese e Consorzi Aggregazioni di Rete, GEIE, Consorzi - Avvalimento

Nella busta TELEMATICA A deve essere contenuta la documentazione di seguito indicata (lettere a - b - c - d - e - f - g - h - i - l - m - n - o):

a) Domanda di partecipazione alla gara, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente e redatta secondo il **modello “Domanda di partecipazione”**, allegato al presente disciplinare.

Come previsto nel Bando Tipo di ANAC approvato con delibera n. 309 del 27 giugno 2023, la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € **16,00** viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. **In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00, inserire il suo codice identificativo nell'istanza e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno annullato.** Si precisa che il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso di **Associazioni Temporanee di Imprese** e di **Consorzi ordinari** non ancora costituiti, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta **cumulativamente** dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, integrandola con i dati del rappresentante legale di ciascuno dei componenti del Raggruppamento.

b) Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445 e s.m.i., firmate digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente, (ovvero per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia dichiarazione idonea equivalente secondo lo stato di appartenenza), redatte in conformità **al modello A**, e - ove ricorrano le condizioni - **ai Modelli D - E - L - ATI - Titolare Effettivo e Inesistenza**

conflitto di interessi - allegati al presente disciplinare (vedi anche Elenco Modulistica Paragrafo AI).

c) Documento di gara unico europeo (DGUE) (da inserire nella Busta A) e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante della Impresa dichiarante.

Il DGUE dovrà essere compilato attraverso l'applicazione cloud di Maggioli M-DGUE, che permette la compilazione del file XML Response conforme alle specifiche eDGUE-IT definite da AgID consentendo agli utenti di trattare i file mediante un'interfaccia di semplice e chiaro utilizzo.

Una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

- Si precisa che:

- qualora la domanda di partecipazione venga sottoscritta da un da un procuratore del Legale Rappresentante dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia conforme;

- gli obblighi dichiarativi di cui all'art.94 comma 1 e comma 2, del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023 sussistono per i soggetti indicati al comma 3 e 4 del suddetto articolo;

- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente;

- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico;

- nel caso di partecipazioni in Associazioni Temporanee di Imprese di cui all'art. 65 comma 2, lett. e) del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023. e di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65 comma 2, lett. f) del medesimo D.Lgs. la domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui sopra e il DGUE dovranno essere prodotte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;

- nel caso **di consorzi stabili** di cui all'art.65 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023, anche i consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre, indicati come esecutori ex art. 67 comma 4 del succitato decreto, nonché i consorziati che prestano i requisiti dovranno produrre le dichiarazioni sostitutive in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione ed il DGUE (vedi paragrafo **M**);

- nel caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) e nel caso di **consorzi di cooperative artigiane** di cui all'art. 65 comma 2, lett. c) del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023, anche i consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre, indicati come esecutori dal Consorzio dovranno produrre le dichiarazioni sostitutive in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione ed il DGUE (vedi paragrafo **M**);

- con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente deve indicare (bando tipo Anac 1/2023):

- ❖ -le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- ❖ -gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- ❖ tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

d) Copia dell'Attestato SOA in corso di validità, o dichiarazione sostitutiva del suddetto certificato resa ai sensi D.P.R. n° 445/2000 per le categorie indicate nel presente disciplinare rilasciata da società di attestazione SOA regolarmente autorizzata.

▪ Rinnovo SOA: nel caso in cui il concorrente abbia in corso il rinnovo dell'attestato SOA, dovrà produrre la documentazione atta a comprovare di aver presentato, **almeno 90 giorni prima** della scadenza del certificato SOA posseduto, istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 16 comma 5 dell'allegato II,12 al D.Lgs. 36/2023; in tal caso, se il concorrente resta aggiudicatario, la stipula del contratto è comunque subordinata all'accoglimento con esito positivo della suddetta istanza di rinnovo, intervenuto prima

della data fissata per la stipula del contratto di appalto. Le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia dovranno produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei paesi di appartenenza, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

▪ Verifica triennale SOA: in pendenza di rilascio della verifica triennale SOA, ai sensi dell'art. 17 comma 1 dell'allegato II,12 al D.Lgs. 36/2023, l'impresa dovrà produrre la documentazione atta a comprovare che in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, si è sottoposta alla verifica triennale di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA stipulando apposito contratto.

N.B. Qualora l'impresa si sia sottoposta a verifica triennale dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

e) Attestazione o ricevuta dell'avvenuto **versamento** (scontrino Lottomatica o ricevuta di pagamento online) del contributo di € 77,00 a favore della **Autorità di Vigilanza** sui contratti pubblici, riportante la seguente causale “codice fiscale del partecipante e **CIG** (codice identificativo gara) B85CF4595E”. Il versamento dovrà essere effettuato dal concorrente (o A.T.I.) secondo le modalità indicate dalla Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici presenti sul sito ANAC.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante **soccorso istruttorio** la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante **è escluso** dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta (Bando Anac 1/2023).

f) Cauzione Provvisoria: non dovuta, in quanto non ricorrono le esigenze particolari che ne giustificano la richiesta come previsto dall' art.53 D. Lgs. n°36/2023 per le procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitarie.

g) Dichiarazione di impegno ex art. 11 comma 4 del D.Lgs.36/2023, da parte del concorrente, di applicare il **contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla Stazione Appaltante** nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele previste nel contratto collettivo applicato rispetto a quello in vigore per il settore e la zona in cui si eseguono le lavorazioni, indicato dalla Stazione (**vedi punto 13 Modello A**).

h) Dichiarazione di impegno ex art. 102 del D.Lgs. n°36/2023 e ss.mm.ii. da parte del concorrente, di assumere - tenuto conto della prestazione oggetto del contratto - i seguenti impegni **in caso di aggiudicazione dell'appalto (vedi punto 19 MOD A)**:

1) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

2) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'Operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere ai suddetti impegni. La Stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

i) Dichiarazione di impegno, assunto a pena di esclusione in sede di offerta (**vedi punto 14 del MOD. A**), ad assicurare **in caso di aggiudicazione dell'appalto, in applicazione di quanto previsto dall'art.**

1 comma 4 ultimo periodo dell'All.II.3 al codice 36/2023 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida adottate con il DPCM del 20.06.2023):

- una quota almeno pari al **30%**, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, alla **occupazione giovanile**;
- una quota almeno pari al **30%**, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, alla **occupazione femminile**.

l) Adempimento per Operatori Economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art 46 D.Lgs.198/2006 in quanto occupano oltre 50 dipendenti (vedi punto 11 MOD. A):

- il concorrente deve produrre **a pena di esclusione** in allegato **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006 e Linee Guida di cui al DPCM 20.06.2023, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (*in applicazione di quanto previsto art. 1 comma 1 dell'All.II.3 al codice 36/2023 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida adottate con il DPCM del 20.06.2023*).

m) Adempimenti ex art 46 D.Lgs.198/2006 per gli operatori economici diversi da quelli indicati dal comma 2 dell'art. 47 della L. 108/2021 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (vedi punto 15 del MOD. A):

- **Dichiarazione di impegno a consegnare alla Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione del contratto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (*in applicazione di quanto previsto art. 1 comma 2 dell'All.II.3 al codice 36/2023 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida adottate con il DPCM del 20.06.2023*).

n) Adempimenti ex art. 1 comma 3 dell'All.II.3 al codice 36/2023 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida adottate con il DPCM del 20.06.2023 per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (vedi punto 16 del MOD. A):

- **Dichiarazione di Impegno, a consegnare alla Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione del contratto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art.17 della L. 12.03.99 n.68 e una relazione** che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali (*in applicazione di quanto previsto art. 1 comma 3 dell'All.II.3 al codice 36/2023 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida adottate con il DPCM del 20.06.2023*).

Ai sensi di quanto previsto dalle suddette Linee Guida al paragrafo "Dichiarazione di regolarità sul lavoro delle persone con disabilità il suddetto l'adempimento si applica anche agli O.E. con più di 50 dipendenti).

o) Modulo Comunicazione dati identificativi dei titolari effettivi del concorrente e insussistenza di conflitto di interessi, debitamente sottoscritto (vedi Mod. Titolare effettivo).

Si precisa che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, tutti gli operatori economici, fatta eccezione per le imprese individuali, hanno un titolare effettivo, che deve pertanto essere identificato e comunicato. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e figure assimilate la comunicazione di cui sopra dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

Quanto ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva si fa espresso rinvio al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE, CONSORZI di cui all'art.65 lett. b), c), d) del D.Lgs n°36/2023.

Nel caso di partecipazione in Associazioni di Imprese (art. 65 lett. e del D.Lgs.36/2023) e Consorzi Ordinari di concorrenti (art. 65 lett. f del D.Lgs.36/2023), la domanda e le predette dichiarazioni sostitutive e/o attestazioni SOA dovranno essere prodotte e sottoscritte da tutti i soggetti componenti il raggruppamento; si precisa che:

R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti non costituiti: Ai sensi dell'art.68 del D.Lgs. n°36/ 2023, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e) ed f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del suddetto articolo, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle. I raggruppamenti temporanei non possono essere obbligati ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'allegato II.12 del D. Lgs. n°36 del 31.03.2023: la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica **incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

• **R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti se già costituiti:** occorre, allegare *mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza* conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; dall'atto costitutivo del raggruppamento dovrà risultare, la quota di partecipazione al raggruppamento medesimo da parte di ciascuna impresa riunita e le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 (comma 13 del succitato articolo 68).

Ai sensi del comma 11 del succitato articolo 68, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, **abbiano complessivamente** i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, **ferma restando la necessità** che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del suddetto articolo. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12 del D.Lgs n°36/2023.

Quote di partecipazione al raggruppamento: ai sensi dell'art. 30 comma 2 dell'allegato II.12 del D. Lgs. n°36 del 31.03.2023, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere **liberamente stabilite** entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di **modifica delle stesse**, previa **autorizzazione** della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2 del suddetto art. 30.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 dell'allegato II.12 del D.Lgs. n°36/2023, gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

Cooptazione: Ai sensi degli artt. 68 comma 12 del D.Lgs. n°36/2023 e 30 comma 4 dell'allegato II.12 al suddetto Decreto, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai sensi del comma 14 del succitato articolo 68, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, **determina l'esclusione dei medesimi** se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023, cioè se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano **imputabili ad un unico centro decisionale** a cagione degli accordi intercorsi con gli altri operatori economici partecipanti alla stessa gara- sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi del comma 9 del succitato art. 68, l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro **responsabilità solidale** nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi dell'art.68, comma 15, del D.Lgs. n°36/2023, è **vietata l'associazione in partecipazione** sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

Modifica raggruppamenti - Ai sensi dell'art. 68, comma 15 del succitato decreto, la modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile:

- nei termini indicati dal comma 17 del succitato art. 68, ai sensi del quale è ammesso **il recesso di una o più imprese raggruppate**, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. Le previsioni di cui al suddetto comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f). (art.68, comma 18);

- nei termini indicati dal dall'articolo 97 del succitato decreto, ai sensi del quale, se un partecipante al raggruppamento è interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione (artt. 94 e 95) o dal venir meno di un requisito di qualificazione (art. 100), il raggruppamento non è escluso se ha adempito agli oneri di cui al comma 1 del suddetto art. 97 e se può comprovare di avere estromesso l'Operatore economico suddetto, o di averlo sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, (self cleaning) fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata. Le suddette previsioni si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane (art. 65 comma 2 lett. c), nonché ai consorzi stabili (art. 65 comma 2 lett. d) limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono (art.97 comma 3).

L'inosservanza di quanto prescritto nel suddetto art. 68, comma 15 (in materia di divieto di Associazione in partecipazione e in materia di modifica dei Consorzi e dei Raggruppamenti) comporta **l'esclu-**

sione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto (comma 16 dell'art.68).

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del D.Lgs.36/2023.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs.14/2019 può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale; tale circostanza deve essere oggetto di apposita dichiarazione (vedi paragrafo K del presente disciplinare).

Trova applicazione, anche per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettere d), quanto previsto dal comma 17 dell'art. 68 circa l'ammissibilità del recesso di imprese consorziate alle condizioni nello stesso stabilite (art.68, comma 18); si applica inoltre, limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi stabili si avvalgono quanto previsto dall'articolo 97 del suddetto decreto in materia di cause di esclusione (art.97 comma 3).

• **Consorzi stabili** di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023:

I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura oppure tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95: sono posseduti e dichiarati dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti (art. 65 comma 3).

Requisiti speciali (ai sensi dell'art 67 comma 1 del D.Lgs.36/2023 come modificato dal correttivo D.Lgs.209/2024):

- se il consorzio stabile esegue i lavori esclusivamente *con la propria struttura*, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria posseduti in proprio dal consorzio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

- se il consorzio esegue i lavori *tramite le consorziate indicate in sede di gara*, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, oppure mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del D.Lgs 36/2023 a carico dello stesso consorzio, ma solo per i requisiti maturati da quest'ultimo in proprio (e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA ex art 67 comma 7 come modificato dal correttivo D.Lgs.209/2024) cioè sempre in base ad un apposito contratto, o a carico di altre imprese consorziate, o a carico di altri operatori economici.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina **l'esclusione del medesimo** se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) - cioè se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano **imputabili ad un unico centro decisionale** a cagione egli accordi intercorsi con gli altri operatori economici partecipanti alla stessa gara - sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 (art.67 comma 4 del suddetto decreto).

Trova applicazione, anche per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettere d), quanto previsto dal comma 17 dell'art.68 circa l'ammissibilità del recesso di imprese consorziate alle condizioni nello stesso stabilite (art.68, comma 18) si applica inoltre, limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi stabili si avvalgono quanto previsto dall'articolo 97 del suddetto decreto in materia di cause di esclusione (art.97 comma 3).

• **Consorzi fra cooperative di produzione e lavoro** di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e **Consorzi di Imprese Artigiane** di cui all'art. 65, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n°36/2023:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre (art 67 comma 4 del D.Lgs. n°36/2023). Quando la consorziata designata è, a sua

volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.: sono posseduti e dichiarati dai consorzi di cui all'art.65 comma 2 lett. b) e c) e dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti (art. 67 comma 3).

Requisiti speciali: I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67 del succitato decreto, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) tramite le consorziate indicate non costituisce subappalto. (art. 67 comma 4)

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina **l'esclusione del medesimo** se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) - cioè se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano **imputabili ad un unico centro decisionale** a cagione egli accordi intercorsi con gli altri operatori economici partecipanti alla stessa gara - sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 (art.67 comma 4 del suddetto decreto).

Trova applicazione, anche per Consorzi fra cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e per i Consorzi di Imprese Artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lett. c) quanto previsto dal comma 17 dell'art 68 circa l'ammissibilità del recesso di imprese consorziate alle condizioni nello stesso stabilite (art.68, comma 18); si applica inoltre ai Consorzi di Imprese Artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. c quanto previsto dall'articolo 97 del suddetto decreto in materia di cause di esclusione (art.97 comma 3).

• **Aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023.** Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del D.Lgs. n°36/2023, la disciplina prevista dal succitato articolo per i raggruppamenti temporanei trova applicazione, in quanto compatibile, anche nel caso di partecipazione alla gara **di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** di cui all'art. 65, co. 2, lett. h) del succitato decreto. In tal caso:

a) se la **rete** è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (iscritta cioè presso la camera di commercio con autonoma partita iva, -c.d. RETE Soggetto- ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33), atteso il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria; in tal caso la dichiarazione di partecipazione (e l'offerta) deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune fra le imprese retiste aderenti al contratto di rete per la partecipazione alla specifica gara, ma dovrà essere obbligatoriamente parte di queste; alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e **dichiarati mediante DGUE** da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. Dovrà essere prodotta, oltre al DGUE e agli altri documenti richiesti, **copia autentica del contratto di rete**, redatto, ex art.3 comma 4 quater della legge n°33 del 09.04.2009, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. (CAD), vale a dire con firma elettronica o altro tipo di firma avanzata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, ultimo periodo, D.L. n. 5/2009 è quindi espressamente esclusa la possibilità di redigere il contratto di rete con mera firma digitale ai sensi dell'art. 24 del CAD;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività

giuridica (c.d. RETE-Contratto), quest'ultimo può svolgere il ruolo di mandataria, laddove in possesso dei necessari requisiti di qualificazione; la dichiarazione di partecipazione (e l'offerta) dovrà essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune fra le imprese retiste aderenti al contratto di rete per la partecipazione alla specifica gara, ma dovrà essere obbligatoriamente parte di queste. I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e dichiarati mediante DGUE da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. Dovrà essere prodotta, oltre al **DGUE** e agli altri documenti richiesti, copia **autentica del contratto di rete**, redatto, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, vale a dire con firma elettronica o altro tipo di firma avanzata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote percentuali di partecipazione di ciascuna impresa retista; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato contenuto nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione, neanche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento è sempre possibile ricorrere alla soluzione descritta al successivo punto c);

c) se la **rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione** richiesti per assumere la veste di mandataria (c.d. RETE-Contratto), la dichiarazione di partecipazione (e l'offerta) dovrà essere sottoscritta, nel caso di raggruppamento già costituito, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che intenda partecipare alla gara. I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e dichiarati mediante DGUE da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. Dovrà essere prodotta, oltre al **DGUE** e agli altri documenti richiesti, copia autentica del **contratto di rete** redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato, in caso di raggruppamento già costituito, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote percentuali di partecipazione di ciascuna impresa retista, ovvero, nel caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

N.B. **Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alla procedura di gara deve risultare individuata nel contratto di rete da allegare come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata del medesimo contratto dovrà essere commisurata agli obiettivi programmatici e, in ogni caso, ai tempi di realizzazione dell'appalto che si intende conseguire.

AVVALIMENTO

È ammesso con le modalità di cui all'art. 104 del D.Lgs n°36/2023 e nei limiti dallo stesso consentiti. L'operatore economico che intende ricorrere all'avvalimento lo dichiara nella Domanda di partecipazione (vedi Modello A) e nel DGUE e **produce** a tal fine, nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa, oltre a copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R.445/2000 della atte-

stazione SOA propria e della impresa ausiliaria anche le dichiarazioni di **cui ai modelli “D” ed “E” firmati digitalmente**, nonché originale o copia autenticata del **contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti contraenti**, stipulato in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione della offerta, che dovrà riportare in modo compiuto le risorse messe a disposizione dell’operatore economico, la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento, secondo quanto prescritto all’art.26 comma 1 dell’allegato II.12 del D.Lgs. n°36/2023.

L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante (vedi DGUE e MOD. “E” allegato):

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale, oggetto di avvalimento;
- di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento).

Come riportato al successivo paragrafo Q “Soccorso Istruttorio”, è **sanabile, mediante soccorso istruttorio** (Bando tipo Anac 1/2023): la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario; la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa; **non è sanabile** la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento (Bando tipo Anac 1/2023).

La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati e se sussistono cause di esclusione di cui al D.Lgs n°36/2023.

Ai sensi dell’art. 104 comma 5 del D.Lgs. n°36/2023, in caso di **dichiarazioni mendaci rese dall’ausiliario** sul possesso dei requisiti, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15 (segnalazione all’Anac per l’eventuale iscrizione nel casellario informatico ai fini della esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea (e produrre contestualmente i documenti richiesti per l’avvalimento), purché la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante **esclude** l’operatore economico.

L’operatore economico e l’impresa ausiliaria **sono responsabili in solido nei confronti** della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara (art.104 comma 7).

Il contratto è in **ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara**, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3 del succitato art. 104 (*art.104 comma 8*).

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d’esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. La stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità (art.104 comma 9).

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione (art.104 comma 3).

Nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione (art. 104 comma 12).

Ai sensi dell’art.104, comma 1, del D.Lgs. n°36/2023, è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie.

Sono esclusi dall'avvalimento i requisiti di cui agli artt. 95 e 96 del succitato D.Lgs.36/2023; l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ove richiesto dal disciplinare di gara).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della **crisi di impresa e dell'insolvenza**, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'**avvalimento** dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo (Bando tipo Anac 1/2023).

Dell'eventuale ricorso all'avvalimento da parte dei concorrenti verrà data contezza nei verbali di gara per **le segnalazioni all'ANAC** di cui all'art.104 comma 9 del succitato D.Lgs.36/2023.

N. Contenuto della Busta Telematica - B "OFFERTA ECONOMICA"

La busta TELEMATICA B deve includere – **a pena di esclusione** – la dichiarazione di offerta.

Ogni concorrente può presentare **una sola offerta**, che è **vincolante** per il periodo di **180 giorni** dalla scadenza del termine per la sua presentazione (art. 17 comma 4 del D. Lgs. n°36/2023) salvo il differimento di detto termine da parte della Stazione Appaltante.

L'offerta economica è costituita da una dichiarazione **autogenerata dal sistema**, che il concorrente dovrà, a pena di esclusione:

- a) scaricare e salvare sul proprio PC;
- b) sottoscrivere digitalmente;
- c) immettere sulla Piattaforma e quindi fare pervenire alla stazione appaltante.

La dichiarazione deve contenere, **a pena di esclusione**:

a) il ribasso percentuale che il concorrente offre sull'intero importo posto a base di gara (al netto dei costi della sicurezza), che include e comprende i costi della manodopera, riportato – in modo chiaro e leggibile - sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

b) i propri costi della manodopera* (relativi a ciascuna categoria di cui alla **tabella riportata all'art.3 del C.S.A.)** e **gli oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. ***Il Mod. I allegato al presente Disciplinare** di gara riporta tutte le categorie in relazione alle quali occorre indicare i costi manodopera; il suddetto modello sottoscritto dal R.L. del concorrente, deve essere inserito nella busta virtuale **B. Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese e di Consorzi** ordinari la dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa congiuntamente e sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, riportando i dati dei legali rappresentanti di ciascuna impresa componente la compagine (vedi MOD. I)

L'operatore economico dovrà dichiarare, **a pena di esclusione**, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 108, comma 9 del D.Lgs.36/2023). Il prezzo offerto dall'Appaltatore deve tenere conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal Contratto, dal Capitolato speciale d'appalto e dal presente Disciplinare.

Come previsto dall'art. 41 comma 14 del D. Lgs n°36/2023, i costi della manodopera e della sicurezza sono incorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. In conformità al **parere emesso dal Servizio di Supporto Giuridico del MIT n. 2505 del 17/04/2024**, in aderenza alla delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023, lo scorporo dei costi della manodopera non implica la non assoggettabilità degli stessi al ribasso e pertanto la Stazione Appaltante deve applicare la percentuale di ribasso indicata dal concorrente all'intero importo posto a base di gara (al netto dei costi della sicurezza), che include e comprende i costi della manodopera; il valore del contratto è definito, pertanto, dall'importo posto a base di gara (lavori + costi della manodopera), previa applicazione del ribasso offerto dal concorrente, aumentato dell'importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Nel caso in cui l'importo della manodopera offerto (sia inferiore a quello previsto a

base di gara, l'operatore economico dovrà dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo (art. 41 c.14 seconda parte, del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023) derivi da una più efficiente organizzazione del lavoro, non derogando ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali.

Il ribasso percentuale offerto dal concorrente **NON DOVRA' riportare più di tre cifre decimali.**

Eventuali cifre decimali oltre la terza **NON SARANNO prese in considerazione.**

Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o in aumento rispetto alla base d'asta ovvero espresse in modo indeterminato.

La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante del concorrente ovvero da suo Procuratore (in questo caso nella Busta A dovrà essere caricata, copia conforme dell'atto di procura, come già indicato al paragrafo 11. Si precisa che nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti: occorre **la sottoscrizione digitale** di tutti i soggetti componenti il raggruppamento; in caso di raggruppamenti già costituiti: basterà la sottoscrizione del capogruppo.

SARA' MOTIVO DI ESCLUSIONE

- l'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetti di altri elementi non suscettibili di regolarizzazione in sanatoria;
- la mancata indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali;
- il mancato inserimento dell'offerta economica nell'apposita busta "B telematica".

Chiarimenti sull'offerta economica

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica (art.101 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).

Fino al giorno fissato per la sua apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato ex art.101 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 (vedi paragrafo L).

O. Data di apertura della Gara: ore 9,30 del 28.10.2025.

La gara, salvo rinvii/differimenti/sospensioni del procedimento, ha inizio nel giorno, nell'ora e nel luogo sopra indicati, in seduta pubblica; eventuali rinvii saranno resi noti esclusivamente sul sito istituzionale (vedi lettera A del presente disciplinare) e sulla piattaforma su cui si svolge la gara. Le sedute potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche, ad insindacabile giudizio del Seggio di gara.

P. Svolgimento della Gara

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nella Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dalla Piattaforma medesima.

Le sedute si svolgeranno all'indirizzo indicato nell'art. 1 del presente Disciplinare.

Nel giorno ed ora fissato per l'apertura della gara, il Seggio di Gara verifica, a sistema, l'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini e procede alla loro apertura, verificando la presenza - all'interno di ciascun plico telematico - delle buste A) e B) e della loro conformità a quanto richiesto nel presente Disciplinare di gara.

La Stazione Appaltante, **in presenza di un numero di offerte superiore a 25**, si riserva la facoltà di cui all'art. 107 comma 3 del D. Lgs n°36/2023 di ricorrere **all'inversione procedimentale**, esaminando le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la Stazione Appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

➤ **P.1 Procedimento ordinario in presenza di un numero di offerte pari o inferiore a 25:**

Il seggio di gara prosegue con l'apertura della Busta telematica A "*Documentazione amministrativa*" e provvede:

- a verificare la correttezza e la completezza della documentazione in essa contenuta escludendo il concorrente dalla gara in caso negativo delle suddette verifiche, fatta salva in ogni caso la possibilità applicare il procedimento di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 101 c. 9 del D.Lgs. n°36 del 31.3.2023;
- a verificare il possesso dei requisiti generali e speciali, ai fini dell'ammissione od esclusione dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni presentate;
- a verificare che non abbiano presentato offerta concorrenti che siano tra loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o in qualsiasi relazione anche di fatto, escludendo i concorrenti se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera d) del D.Lgs.36/2023;
- ad applicare, se ricorre, il **soccorso istruttorio** ex art. 83 c. 9 del Codice (vedi procedura descritta al paragrafo Q del presente Disciplinare).

Come previsto dall'art.106 del D.Lgs.36/2023, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, del suddetto articolo, le stazioni appaltanti **escludono** un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del succitato decreto.

L'operatore economico **ha l'obbligo di comunicare** alla stazione appaltante la sussistenza dei **fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione** ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del succitato decreto (art. 97 comma 14 del D.Lgs.36/2023).

La verifica dei certificati SOA dichiarati dai concorrenti in sede di gara e la presenza di eventuali annotazioni viene effettuata d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite collegamento con il sito dell'ANAC.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del **F.V.O.E.**, di cui all'art.24 del D.Lgs.36/2023.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il contenuto delle dichiarazioni prodotte dalle imprese concorrenti a corredo dell'offerta ed in ogni caso procederà alla verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara per l'aggiudicatario.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese **con dolo o colpa grave** tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 96 comma 15 D.Lgs.36/2023).

➤ In caso di ammissione di tutti i concorrenti a seguito della verifica della Documentazione Amministrativa, e quindi in assenza di soccorso istruttorio, il Seggio di Gara procederà all'apertura della busta telematica B "offerta economica", a verificare la correttezza e la completezza della dichiarazione ed a formulare la relativa *proposta di aggiudicazione*.

Non sono ammesse offerte in variante, né in aumento.

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'inversione art.50 comma 4 del D. Lgs. n°36 del 31.03.2023 - determinato mediante **ribasso percentuale sull'importo a base di gara** (al netto dei costi della sicurezza), che include e comprende i costi della manodopera, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata seguendo le modalità dettagliate al paragrafo D del presente disciplinare di gara.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione, fermo restando che, come stabilito dall'art. 108 comma 10 del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023, la Stazione Appaltante **si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione** se nessuna delle offerte risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; come previsto dalla suddetta norma, tale facoltà potrà essere esercitata non oltre 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il contenuto delle dichiarazioni prodotte dalle imprese concorrenti a corredo dell'offerta ed in ogni caso procederà alla verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara per l'aggiudicatario.

➤ **P.2 Procedimento con inversione procedimentale in presenza di un numero di offerte superiore a 25.**

La Stazione Appaltante, in presenza di un numero di offerte superiore a 25, si avvarrà della facoltà di cui all'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 di esaminare l'offerta economica prima della verifica della documentazione amministrativa. La Stazione Appaltante garantisce in tal caso che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Il Seggio di Gara procederà in tal caso:

- all'apertura della **busta telematica B “offerta economica”** di tutti i concorrenti;
- alla lettura dei ribassi offerti da ciascun operatore economico e alla verifica della regolare sottoscrizione delle offerte economiche;
- per ciascun concorrente al controllo della indicazione degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera;
- alla **esclusione automatica**, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 36/2023, delle offerte anomale, ovvero quelle che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, calcolata con il **metodo A** dell'allegato II.2 al Codice *come modificato dal correttivo D.Lgs. 209 del 31.12.2024*, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- **alla apertura del Plico A** “Documentazione Amministrativa “dell'offerente **risultato primo nella graduatoria provvisoria**, ed al controllo della completezza della documentazione amministrativa dallo stesso presentata, e della sua conformità a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- alla attivazione, per il succitato concorrente, ove necessario, della eventuale procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 101 c. 9 del D. Lgs. n°36 del 31.03.2023 (come meglio di seguito precisato al successivo paragrafo Q);
- alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte.

In caso di esito positivo, della verifica sulla documentazione amministrativa dell'offerente **risultato primo nella graduatoria provvisoria**, si provvederà a confermare la graduatoria precedentemente redatta.

In caso di esito negativo, il Seggio di gara proporrà alla Stazione appaltante di adottare il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di gara con la conseguenziale sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni ex art. 90 comma 1 del Codice; si procederà, quindi, a ricalcolare la soglia di anomalia con le modalità sopra riportate e all'apertura della Busta amministrativa del nuovo miglior offerente.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche a campione dell'assenza dei motivi di esclusione su un numero massimo di dieci offerenti, utilizzando, a garanzia della imparzialità e trasparenza del proprio operato, la funzione “Sorteggio ditte per verifica requisiti” presente sulla piattaforma. Anche per i concorrenti sorteggiati sarà attivata, ove necessario, la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 101 c. 9 del D. Lgs. n°36 del 31.03.2023. In caso di esito negativo delle verifiche dei concorrenti sorteggiati, il Seggio di gara proporrà alla Stazione appaltante di adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara con la conseguenziale sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni ex articolo 90 comma 1 del Codice; procederà poi a ricalcolare la soglia di anomalia con le modalità sopra riportate nonché a verificare la documentazione amministrativa del nuovo miglior offerente.

Come previsto dall'art.106 del D.Lgs.36/2023, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, del suddetto articolo, le stazioni appaltanti **escludono** un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del succitato decreto.

Come previsto dall'art.106 del D.Lgs.36/2023, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, del suddetto articolo, le stazioni appaltanti **escludono** un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del succitato decreto.

Q. Soccorso Istruttorio

Si applica la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 c. 9 del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023.

Ai sensi del surrichiamato art. 101, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica. (art.101 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione (Bando tipo ANAC 1/2023).

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per sua presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato (art.101 comma 4 del D.Lgs. 36/2023).

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. **A titolo esemplificativo**, si chiarisce che (Bando tipo ANAC 1/2023):

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di **esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo

- se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art.101 comma 1 lett. a del D. Lgs. 36/2023);
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
 - sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
 - non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di cui all'art 102 del D.Lgs.36/2023) riportate al punto 19 del MOD. A;
 - l'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificata, di regola, **attraverso il Portale. L'operatore economico**, attraverso le Comunicazioni riservate al concorrente, provvede ad integrare quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.

Per il dettaglio ed approfondimento, si rinvia al paragrafo VII della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile sul Portale.

Decorso inutilmente il termine assegnato per l'integrazione/la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura.

Come previsto dall'art.106 del D.Lgs.36/2023, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, del suddetto articolo, le stazioni appaltanti **escludono** un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del succitato decreto.

R. Procedura di Aggiudicazione e Stipula del contratto

- Proposta di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n°36 del 31.03.2023, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.

- Verifica requisiti - Verifica costo manodopera - Aggiudicazione immediatamente efficace

- Verifica requisiti: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario avviene, attraverso l'utilizzo del **F.V.O.E.**, reso disponibile da A.N.A.C. In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese **con dolo o colpa grave** tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 96 comma 15 D.Lgs 36/2023).
- Verifica Costo manodopera: se l'operatore Economico ha indicato in offerta il costo della manodopera diverso da quello stimato dalla Stazione Appaltante, prima di procedere all'aggiudicazione, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell' articolo 110 del D. Lgs. n°36/2023 *conformità all'Allegato I.01 introdotto dal correttivo D.Lgs. 209 del 31.12.2024*.
Ai sensi del comma 4 lett. a) del succitato articolo non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Nel caso in cui l'importo della manodopera offerto sia inferiore a quello previsto a base di gara, l'operatore economico dovrà dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo (art. 41 c.14 seconda parte, del D. Lgs n°36/2023) derivi da una più efficiente organizzazione del lavoro, non derogando ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali.

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs.36/2023, nei casi di cui al comma 3 del succitato articolo, prima di procedere all'aggiudicazione la Stazione Appaltante, relativamente alla eventuale dichiarazione del concorrente circa la equivalenza delle tutele del contratto applicato rispetto al contratto in vigore per il settore e la zona in cui si eseguono le lavorazioni, indicato dalla Stazione Appaltante, **verifica la suddetta dichiarazione** con le modalità di cui all'articolo 110 in *conformità all'Allegato I.01 introdotto dal correttivo D.Lgs. 209 del 31.12.2024.*

➤ Verifica impegni assunti dall'O.E. ex art 106 D.Lgs.36/2023

La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti dall'O.E. con la dichiarazione prodotta in sede di offerta (**vedi punto 19 MOD. A**) con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n° 36/2023.

➤ Aggiudicazione immediatamente efficace: l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, **dopo aver verificato il possesso dei requisiti** in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare la soglia di anomalia con le modalità sopra riportate e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

L'offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione ai sensi del comma 4 dell'art. 17 del Codice, 36/2023 salvo il differimento di detto termine da parte della Stazione Appaltante.

Come stabilito dall'art. 108 comma 12 del D. Lgs. n°36/2023, "Ogni **variazione che intervenga**, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, **successivamente al provvedimento di aggiudicazione**, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara".

Ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. n°36 del 31.03.2023 si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione, fermo restando che, come stabilito *dal comma 10 del succitato articolo* la Stazione Appaltante si **riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione** se nessuna delle offerte risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; come previsto dalla suddetta norma, tale facoltà potrà essere esercitata non oltre 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte

Ai sensi dell'art.17 comma 6 del D. Lgs. n°36 del 31.03.2023, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta.

- **Informazioni ai candidati e agli offerenti**

entro 5 gg ex art.90 comma 1, del D.lgs. n°36/2023.

- **Termine di conclusione della procedura di selezione**

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs.36/2023, la Stazione appaltante conclude le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3 *come modificato dall'art. 76 del correttivo D.Lgs. n° 209/2024* (5 mesi per Procedura aperta con il criterio con il criterio M.R.). Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempienza e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che

rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della parti-colare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

- Garanzie per la stipula

Ai sensi dell'art.53 comma 4 e dell'art. 117 del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023 l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del succitato decreto, pari al **5%** dello importo netto di aggiudicazione oneri di sicurezza inclusi.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (comma 6 art. 117 succitato).

- Riduzioni di importo: Ai sensi dell'art.53 comma 4 bis del D.Lgs. n.36/2023 *come modificato dal correttivo D.Lgs. n°209/2024*, per gli appalti sottosoglia comunitaria, alla garanzia definitiva non si applicano né gli incrementi previsti dall'art 117 comma 2 né le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del succitato decreto n.36/2023

- Polizza di assicurazione per danni e responsabilità civile

Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023, l'aggiudicatario dovrà inoltre costituire e consegnare alla stazione, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una **polizza di assicurazione per danni** subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, **di importo pari all'importo del contratto**. La polizza suddetta assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

- Stipula contratto (Termine - Modalità - Spese)

Come sopra precisato, il valore del contratto è definito dall'importo posto a base di gara (lavori + costi della manodopera), previa applicazione del ribasso offerto dal concorrente, aumentato dell'importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

• Termine per la stipula

Ai sensi degli artt.18 comma 2 lett. a), e 55 comma 1 del D. Lgs. n°36/2023, divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la **stipulazione del contratto di appalto** ha luogo entro i successivi trenta giorni anche in pendenza di contenzioso ad eccezione della ipotesi di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi richiamate nel suddetto comma.

Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D. Lgs. n°36/2023, il termine dilatorio dei 35 gg previsto al comma 3 del suddetto art. 18 per la stipula del contratto (**stand still**), nonché il termine dilatorio in caso di ricorso con istanza cautelare previsto dal comma 4 del suddetto art. 18, **non si applica** agli affidamenti di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Come previsto dall'art. 18 comma 5, 6 e 7 del D. Lgs. n°36/2023, **se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante**, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce **violazione del dovere di buona fede**, anche in pendenza di contenzioso.

- L'appaltatore assume tutti gli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art.3 della Legge 136/2010.
- **Modalità di stipula**
L'atto contrattuale verrà stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblico - amministrativa ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023 trattandosi di **procedura aperta**. Ad esso dovranno essere allegati cauzione definitiva, verbale di gara, offerta dell'aggiudicatario, capitolato speciale di appalto, elenco prezzi, computo metrico estimativo che fanno parte integrante del contratto ex art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023. Formano parte integrante e sostanziale dell'atto contrattuale, anche se non formalmente allegati, gli elaborati progettuali di gara.
- **Spese contrattuali**
Ai sensi del comma 10 dell'art. 18 del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023 con la tabella di cui all'allegato I.4 al suddetto decreto, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. Ai sensi dell'art. 31 comma 4 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n°36 del 31.3.23, le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro sono a carico dell'appaltatore.
L'atto contrattuale sarà soggetto **all'imposta di Registro**.
L'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento delle succitate spese entro cinque giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante, al fine di consentire la stipula del contratto nei termini.
- **Approvazione del Contratto**
Ai sensi dell'art.18 comma 8 del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
- **Esecuzione del Contratto**
È facoltà della Stazione appaltante procedere, ai sensi degli artt.17 comma 8 del D.Lgs. n°36/2023 all'esecuzione del contratto, prima della stipula, come riportato al paragrafo **J** del presente Disciplinare.
Per la disciplina della fase esecutiva si rinvia alle disposizioni riportate nel D.Lgs. 36/2023 - Libro II - Parte VI - e nell'Allegato II.14 del succitato decreto, alle disposizioni del codice civile, a quanto prescritto nel C.S.A. e nella normativa nello stesso richiamata e negli elaborati di perizia.
- **Adempimento degli impegni assunti dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta (vedi punti 14-15-16 MOD. A):** come previsto dal DPCM 20.06.2023, al fine di impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l'analisi del proprio contesto lavorativo, l'appaltatore dovrà mantenere fede all'impegno già assunto in sede di presentazione della offerta come di seguito precisato:
 - gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità all'impegno già assunto in sede di presentazione della offerta, **sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è **altresì tenuto** a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (*art. 1 comma 2 dell'All.II.3 al codice 36/2023 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida adottate con il DPCM del 20.06.2023*);
 - gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, in conformità all'impegno già assunto in sede di presentazione della offerta, **sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante oltre alla certificazione di**

cui all'art.17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla **legge 12 marzo 1999, n. 68** e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali (*ex art. 1 comma 3 dell'All.II.3 al codice 36/2023 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida adottate con il DPCM del 20.06.2023*). Ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida di cui al DPCM del 20.06.2023, paragrafo "Dichiarazione di regolarità sul lavoro delle persone con disabilità" il suddetto adempimento si applica anche agli O.E. con più di 50 dipendenti;

- il concorrente, in caso di aggiudicazione del contratto, in conformità all'impegno assunto a pena di esclusione in sede di offerta **dovrà ad assicurare** (*in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 4 ultimo periodo dell'All.II.3 al codice 36/2023 e dalle Linee Guida adottate con il DPCM del 20.06.2023 e art. 55 bis del C.S.A.*):

- ☐ una quota almeno pari al **30%**, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, alla **occupazione giovanile**;
- ☐ una quota almeno pari al **30%**, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, alla **occupazione femminile**.

Come chiarito dalle Linee Guida di cui al DPCM 20.06.2023, ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 1 dell'allegato II.3, le stazioni appaltanti e gli operatori economici faranno riferimento alle seguenti indicazioni: 1. in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto; 2. le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Nel calcolo della quota corrispondente al numero delle assunzioni obbligatorie, occorre fare riferimento a tutte le assunzioni funzionali a garantire l'esecuzione del contratto aggiudicato. L'obbligo deve comunque essere inteso come riferibile anche alle prestazioni che l'appaltatore esegue tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo.

Il rispetto del suddetto impegno è oggetto di specifico controllo in sede di verifica di conformità da parte della Stazione Appaltante.

PENALI: Il mancato adempimento agli obblighi di cui all'art.1 comma 2, comma 3 e comma 4 dell'All.II.3 del codice appalti D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. comporterà l'applicazione di **penali** commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo non superiore al **20%** dell'ammontare netto contrattuale come previsto con le **Linee Guida DPCM 20.06.2023**. La violazione dell'obbligo di cui al **comma 2** determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento (**art.1 comma 6 dell'All..II.3 del codice appalti D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.**) La violazione dell'obbligo di cui al **comma 2** determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento (**art.1 comma 6 dell'All..II.3 del codice appalti D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.**)

- S. Subappalto:** Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n°36/2023, *come modificato dal correttivo D.Lgs. 209 del 31.12.2024*, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del succitato decreto, la cessione del contratto è nulla. È altresì **nullo** l'accordo con cui a terzi sia affidata **l'integrale esecuzione** delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi del comma 4 del succitato art. 119, l'Appaltatore potrà affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, **previa autorizzazione della stazione appaltante purché**: il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui al capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n°36/2023 (artt. 94, 95, 96, 97, 98); all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Pertanto, il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare: in mancanza di tale dichiarazione il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023 *come modificato dal correttivo D.Lgs. 209 del 31.12.2024* "I contratti di subappalto sono stipulati, in misura **non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili**, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento".

Ai sensi del comma 2-bis. dell'art. 119 del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023 *come modificato dal D.Lgs. 209 del 31.12.2024* "Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è **obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi** riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato F.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2".

Ai sensi del comma 5 del succitato art. 119, l'affidatario **deposita il contratto di subappalto** presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n°36/2023 (vedi artt. 94, 95, 96, 97, 98), il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 100 del succitato decreto. La stazione appaltante verifica la dichiarazione suddetta tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n°36/2023. Il subappaltatore prescelto dall'aggiudicatario dovrà risultare in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 e ss. del D.Lgs. n°36/2023 e dei requisiti speciali di qualificazione e di abilitazione previsti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia ed all'importo dei lavori da eseguire in subappalto. Ai sensi del comma 10 del succitato art. 119, l'affidatario **sostituisce**, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di **cause di esclusione** di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Ai sensi del comma 5 del succitato art. 119 il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Ai sensi del comma 16 del succitato art. 119 l'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare, alla copia autentica del contratto, la **dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento** a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante rilascia l'**autorizzazione** di cui al comma 4 **entro trenta giorni** dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi dell'art. 119 comma 6 del D.Lgs. n°36/2023, **il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi

retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Ai sensi dell'art. 119 comma 7 del D.Lgs. n°36/2023, l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo del succitato decreto. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ai sensi del comma 12 del succitato art. 119, il **subappaltatore**, per le prestazioni affidate in subappalto, **deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore** a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023 *come modificato dal D.Lgs. 209 del 31.12.2024* "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il **medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale**, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le **stesse tutele economiche e normative** di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. **L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore** degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi del comma 11 del succitato art. 119, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi del comma 11 del succitato art. 119, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il **documento unico di regolarità contributiva** (*per il quale occorre fare riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.143 del 25.06.2021*) è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Come riportato all'art **43 comma 6 del CSA** i lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto per i motivi nello stesso indicati ai quali si rinvia.

T. Lingua: Tutti i documenti, le dichiarazioni e l'offerta debbono essere redatti in lingua **italiana**.

U. Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'esecutore o di risoluzione del contratto o di recesso:

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applica la procedura disciplinata dall'art. 124 del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023 e pertanto questa stazione appaltante **interpellerà** progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della esecuzione o del completamento dei lavori.

L'affidamento avviene alle **medesime condizioni** già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

V. Revisione prezzi - come indicato dall'art 30 del CSA, "In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art 9 del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023, sono incluse clausole di revisione dei prezzi, previste dall'articolo 60 comma 1 del D. Lgs. n° 36/2023 come modificato dal correttivo D.Lgs. n° 209/2024. Ai sensi del comma 2 del succitato articolo 60, le clausole di cui al comma precedente non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro, e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater. *L'allegato II.2-bis introdotto dal correttivo D.Lgs n° 209/2024 disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 del succitato allegato*".

Z. Procedure di ricorso: l'organismo responsabile per le procedure di ricorso è il TAR Toscana.
Termine: 30 giorni.

AA. Comunicazioni ex art.90 comma 1, del D.Lgs. n°36/2023, il concorrente, all'atto di presentazione della offerta deve indicare (vedi modello "A" di autocertificazioni e DGUE) il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, per le informazioni di cui al sopra indicato art. 90, inerenti alla procedura in oggetto, assentendo espressamente a che le comunicazioni suddette possano essergli fatte con le modalità sopra descritte.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

AB. Controversie: la **risoluzione delle eventuali controversie**, ad eccezione di quelle di cui all'art.210 del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023, sarà di competenza del giudice ordinario del luogo ove il contratto sarà stipulato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 213 commi 2 e 3, del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023, il contratto d'appalto non conterrà clausola compromissoria e, pertanto è esclusa la competenza arbitrale, intendendo questo Istituto adire, in via esclusiva, al Giudice Ordinario.

AC. Varianti in corso d'opera e modifica dei contratti in corso di esecuzione: si applica l'art.120 del D.Lgs. n°36/2023 come modificato dal *correttivo D.Lgs.209/2024 e l'art 5 dell'allegato II.14 del suddetto decreto* anche in applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art 9 del succitato decreto. Ai sensi dell'art. 120 comma 8 del D.Lgs. n°36/2023, ed *in applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale cui all'art 9 del succitato decreto*, il contratto è sempre modificabile nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo

accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. n°36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

AD. Pubblicazione: sulla BDNCP di cui all'art. 27 del D.Lgs.36/2023 e sul sito della Stazione Appaltante.

AE. Responsabile del procedimento: Arch. Rinaldo Fantaccini – mail: rinaldo.fantaccini@mit.gov.it.

In data **15.07.2025** è stata accertata, ai sensi dell'art. 6 dell'All. I.2 lett. b) del D. Lgs. n°36/2023, la libera disponibilità delle aree oggetto di intervento.

AF. Validazione. Ai sensi dell'art. 42 comma 1 e 4 del D. Lgs. n°36/2023, si rende noto che il progetto, in conformità a quanto disposto da succitato articolo, è **stato validato** in data **24.09.2025**.

AG. Sito istituzionale: https://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.

AH. Privacy: Ai sensi dell'art.10 Legge 31.12.1996, n°675 e successive modifiche si informa che i dati forniti dalle imprese sono da questa Amministrazione trattati per le sole finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel rispetto della citata legge e dei relativi obblighi di riservatezza.

AI. ELENCO MODULISTICA ALLEGATA AL PRESENTE DISCIPLINARE:

- **Domanda di Partecipazione = in bollo**, sottoscritta digitalmente dal Legale/i rappresentante/i del concorrente/i (da inserire nella Busta telematica A);
- **MOD. A** = Autocertificazioni, sottoscritte digitalmente dal Legale/i rappresentante/i del concorrente/i (da inserire nella Busta telematica A);
- **MOD. Titolare Effettivo e insussistenza di conflitto di interessi** = Autocertificazione da compilare come riportato in calce al suddetto modello (da inserire nella Busta telematica A);
- **Documento di gara unico europeo (DGUE) firmato digitalmente**, (da inserire nella Busta A);
- **MOD. D** (eventuale) = Autocertificazione da compilare da parte della impresa concorrente solo in caso di avvalimento, firmato digitalmente con timbro e firma dal Legale rappresentante del concorrente (da inserire nella Busta telematica A);
- **MOD. E** (eventuale) = Autocertificazione da compilare solo in caso di avvalimento, da parte della impresa ausiliaria, firmato digitalmente con timbro e firma dal Legale rappresentante della impresa ausiliaria (da inserire nella Busta telematica A);
- **MOD. I (costi per oneri di sicurezza aziendali e costo manodopera)** = Dichiarazione a corredo della offerta economica (da inserire nella Busta telematica "B" insieme alla offerta economica generata automaticamente dal sistema). La suddetta dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente;
- **MOD. L** (eventuale) (da inserire nella Busta telematica A) = Autocertificazione firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente, da compilare solo se l'Impresa risulta iscritta nelle white lists delle Prefetture ai sensi dell'art.1 della L.190/2012 e succ. mod. ed int. (vedi anche nota in calce al succitato modello);
- **MOD. per ATI** (eventuale) = con firma digitale dei Legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento (da inserire nella Busta telematica A).

INDICE:

A. Amministrazione aggiudicatrice - **B.** Determina a contrarre - **C.** Procedura di aggiudicazione - **D.** Criterio di aggiudicazione - **E.** Caratteristiche generali dell'opera - Disponibilità degli atti di gara - Comunicazioni - Quesiti - Sopralluogo - **F.** Luogo di esecuzione dei lavori - **G.** Importo dei lavori a

base di gara e categorie di qualificazione - **H.** Costo Manodopera - **I.** Finanziamento e Pagamenti - **J.** Termine massimo esecuzione lavori - Penali e Premio di Accelerazione - **K.** Condizioni di partecipazione (Soggetti - Requisiti) - **L.** Termine e modalità per la presentazione delle offerte - **M.** Contenuto Busta Telematica A “Documentazione Amministrativa” - **N.** Contenuto Busta Telematica B “Offerta Economica” - **O.** Data di Apertura della Gara - **P.** Svolgimento delle Operazioni di Gara (Seggio di Gara - Soccorso Istruttorio) - **Q.** Soccorso Istruttorio - **R.** Procedura di aggiudicazione e stipula del contratto - **S.** Subappalti - **T.** Lingua - **U.** Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'esecutore o di risoluzione del contratto – **V.** Revisione prezzi - **Z.** Procedure di ricorso - **AA.** Comunicazioni ex art.90 comma 1, del D.Lgs. n°36/2023 - **AB.** Controversie - **AC.** Varianti in corso d'opera e modifica dei contratti in corso di esecuzione - **AD.** Pubblicazione - **AE.** Responsabile del procedimento - **AF.** Validazione - **AG.** Sito Istituzionale - **AH.** Privacy - **AI.** Elenco modulistica allegata al presente disciplinare.

Il Dirigente
Dott. Livio Anglani